

Interventi Assistiti con gli Animali

Accordo interregionale del 25 marzo 2015, recepito con D.G.P. n. 1011/2016

Deliberazione della Giunta provinciale n. 507 del 31 marzo 2017



Cosa sono gli IAA

A seconda della finalità con la quale l'animale viene coinvolto si distinguono in tre categorie

- *Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) – accordo interregionale del 25 marzo 2015*

capitolo 3 – definizioni e indicazioni

gli IAA hanno valenza **terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa;**

prevedono l'impiego di animali quali:

cane, gatto, coniglio, cavallo e asino;

possono essere indirizzati anche a individui sani;

prevedono il coinvolgimento di un'**équipe multidisciplinare** composta da figure, sanitarie e non, ed operatori con diversi compiti e responsabilità ed in possesso di una **formazione specifica**

Terapia A A

Linee guida - capitolo 3.1

Intervento a valenza terapeutica

Personalizzato sul paziente

Apposita prescrizione medica

Educazione A A

Linee guida - capitolo 3.2

Intervento di tipo educativo

Singolo o di gruppo

Attività A A

Linee guida - capitolo 3.3

Intervento di tipo ludico-ricreativo

Rivolto al singolo o ad un gruppo

Équipe multidisciplinare

Linee guida capitolo 4

1. Medico veterinario esperto

collabora con il responsabile di progetto nella scelta dell'animale e della coppia coadiutore-animale; si assume la responsabilità dell'animale e ne valuta i requisiti sanitari e comportamentali

2. Coadiutore dell'animale

prende in carico l'animale durante le sedute, si assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale e ne osserva lo stato di salute e benessere secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbo del comportamento

3. Responsabile di progetto in T A A

coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti

4. Referente d'Intervento in T A A

prende in carico la persona durante la seduta

5. Responsabile di progetto in E A A

6. Referente d'Intervento in E A A

7. Responsabile d'Attività in A A A

organizza e coordina le attività

I A A

Figure ed operatori in équipe


T A A 1 - 2 - 3 - 4

E A A 1 - 2 - 5 - 6

A A A 1 - 2 - 7

Formazione degli operatori

Linee guida capitolo 9 – *formazione di tipo modulare*



Accreditamento provider

D.G.P. allegato B punto A

1. **ente accreditante è la Provincia** che si avvale di una commissione composta da:
 - un **medico veterinario**, designato dall'APSS
 - **due referenti del Servizio politiche sanitarie** e per la non autosufficienza
2. **accreditamento provvisorio**
(entro 30 gg con validità semestrale)
3. **audit** in loco
4. **accreditamento standard**
(iscrizione nell'elenco provinciale)

NB!

In caso di diniego il provider può ripresentare domanda di accreditamento provvisorio non prima di un anno dalla data del provvedimento

Requisiti provider

Oltre alle caratteristiche gestionali e strutturali le sedi operative per poter essere accreditate alla formazione in ambito di IAA devono garantire **specifici requisiti**:

- avere una **segreteria scientifica** qualificata;
- disporre di **docenti qualificati** per titoli ed esperienza nel campo specifico degli IAA;
- **disponibilità** di strutture in possesso di nulla osta rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento che accoglieranno i discenti per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio obbligatorio nei percorsi formativi

Elenchi provinciali

- la Provincia redige ed aggiorna l'**elenco dei provider** accreditati (www.trentinosalute.net – www.ecmtrento.it)
- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari redige ed aggiorna il **registro degli operatori** che erogano IAA presso strutture non riconosciute e che operano non stabilmente nei Centri in possesso di nulla osta
(Linee Guida cap. 6)
- la Provincia redige ed aggiorna l'**elenco delle strutture** in possesso di nulla osta
(www.trentinosalute.net)

Obbligo di Nulla osta e iscrizione in elenco PAT

Linee Guida capitolo 5

A) CENTRI SPECIALIZZATI in TAA ed EAA,

- con animali residenziali
- senza animali residenziali

B) STRUTTURE “RICONOSCIUTE”

STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano
TAA e/o EAA con animali residenziali

L’Elenco di cui alle lettere A) e B) è tenuto dalla Provincia,
pubblicato sul sito www.trentinosalute.net
inviato al CRN IAA che lo pubblica a sua volta sul proprio sito

Strutture riconosciute

definizione

- Strutture non specializzate che erogano TAA con e senza animali residenziali
- Strutture non specializzate che erogano EAA con animali residenziali.

Esempi:

- strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.),
- strutture sociali e socio-sanitarie, residenziali e diurne (RSA, centri per disabili, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.);
- strutture educative (istituti scolastici, centri educativi, ecc.);
- strutture ricreative (maneggi, ecc.);
- aziende agricole ecc.

Le strutture riconosciute che ospitano animali residenziali (in maniera permanente) devono essere in possesso dei **requisiti strutturali** (esempio: ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali) e dei **requisiti gestionali** di cui al cap. 5.1 delle linee guida.

Nulla osta ai centri specializzati e alle strutture riconosciute

- 1. Il Nulla osta è rilasciato dalla Provincia.
- 2. La domanda è presentata al Dipartimento Salute e solidarietà sociale (Tempi procedimento: 60 gg)
- 3. Il Centro/struttura può erogare TAA/EAA già a decorrere dalla presentazione della domanda.
- 4. La Provincia effettua sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla Linee guida nazionali per l'erogazione degli IAA.
(Team di verifica: 1 veterinario PAT/APSS + 1 tecnico + 1 amministrativo)
- 5. Esiti positivi (o parzialmente positivi) della verifica -> Rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni
- 6. Esiti negativi della verifica--> Diniego del nulla osta -> comporterà l'interruzione dell'erogazione degli IAA già avviata

Senza obbligo di Nulla osta e non presenti in elenco PAT:

C) STRUTTURE “NON RICONOSCIUTE”

cioè

- STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano EAA senza animali residenziali
- STRUTTURE NON SPECIALIZZATE che erogano AAA

Il domicilio del paziente non è una “struttura” ma un luogo dove possono essere erogati IAA purché sia adeguato all’accesso degli animali